



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Angela Di Girolamo	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 17 /17-1/2025 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 18 aprile 2025 da parte di **Martina Litterio** (C.F. LTTMTN85P66E435X) nata a LANCIANO (CH) in data 26/09/1985 e **Carla Litterio** (C.F. LTTCL73L54E435V) nata a LANCIANO (CH) in data 14/07/1973 in proprio e quale legale rappresentante della società, entrambe residenti in Lanciano via Santo Spirito n.16, anche nella qualità di socie illimitatamente responsabili della "**SORELLE LITTERIO S.n.c.**" (P.I. 02529270692), con sede a Lanciano (CH) in Via Santo Spirito n. 16, rappresentate e difese dall'avv. **CRISTIANA RULLI** (c.f. RLLCST70H55E435H) ;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché le socie ricorrono unitamente alla società per i quali debiti risultano illimitatamente responsabili dichiarando anche la personale esposizione debitoria e non ricorrono le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;



- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. Marco Centurione e datata 8 aprile 2025, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto verificare che le ricorrenti possiedono una quota pari a 1/6 ciascuno di un'immobile in comproprietà, ricevuto in successione, sito nel Comune di Lanciano13 in Via Santo Spirito n. 12 piano terzo foglio 26, pt 435 sub 6 Categoria A/2 cl. 1, consistenza 7,5 vani del valore catastale pari a € 53.685,56. Tenuto conto dei valori OMI per la zona e per la tipologia di immobile la valutazione del valore di mercato va da un minimo 750,00 € per mq a 1.100,00 € considerato per uno stato conservativo normale. Per questo motivo il valore complessivo dell'immobile oscilla tra 127.500,00 € e 187.000,00 €, andrà verificata la effettiva quota di proprietà al momento della redazione del programma di liquidazione verificando le possibilità di cessione della quota a prezzo valore. Dalla documentazione allegata al ricorso non emerge se vi siano sul bene iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli delle quali verificherà il nominando liquidatore.

Per i beni mobili viene riferito che non risultano beni mobili registrati intestati alle predette, ne' viene allegata certificazione PRA, sul punto andrà chiarito con apposita istanza del liquidatore i redditi familiari delle ricorrenti e nucleo delle stesse ai fini della determinazione della quota da apprendere. Circa il regime patrimoniale delle ricorrenti non viene chiarito quale sia il nucleo familiare potendosi desumere dalla relazione del Gestore che entrambe costituiscono medesimo nucleo. Di tale conclusione difetta allegazione dello stato di famiglia che il liquidatore dovrà procurare e mettere a disposizione della procedura.

- 6) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Le ricorrenti e la società cui accedono con la liquidazione non sono state esdebitate nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Le ricorrenti non hanno beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.



L'esposizione DEBITORIA:

Per le SORELLE LITTERIO SNC

n.o.	SOGGETTO CREDITORE	TIPOLOGIA	Azioni Esecutive	Categoria Creditori	Importo
1	Soget SpA n.4236	finanza locale		privilegiato	2.668,76 €
2	Aw. Cristiana Rulli	consulente		privilegiato	3.188,60 €
3	Rag. Norma D'Ambrosio	consulente		privilegiato	1.268,80 €
3	Soget SpA n.4236	finanza locale		chirografario	139,45 €
4	Probios Srl Società Benefit	fornitore		chirografario	11.052,88 €
5	BNL S.p.A. n. 307415595			chirografario	11.107,47 €
6	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitore		chirografario	373,86 €
6	CCIAA CH-PE			chirografario	144,00 €
8	ASL LANCIANO VASTO CHIETI			chirografario	2.000,00 €
9	IGEA DIGITAL BANK S.p.A.			chirografario	7.735,35 €
	TOTALE				39.682,17 €

Per LITTERIO MARTINA

n.o.	SOGGETTO CREDITORE	privilegio	chirografo	importo totale
1	Agenzia Entrate e Riscossione	32.193,43 €	5.134,73 €	37.328,16 €
2	INPS	5.486,12 €	102,48 €	5.588,60 €
3	Rag. Norma D'Ambrosio	634,40 €	--	634,40 €
	TOTALE	38.313,95 €	5.237,21	43.551,16 €



Per LITTERIO CARLA

n.o.	SOGGETTO CREDITORE	privilegio	chirografo	importo totale
1	Agenzia Entrate e Riscossione	33.293,08 €	5.335,22 €	38.628,30 €
2	INPS	5.588,60 €	244,84 €	5.833,44 €
3	Rag. Norma D'Ambrosio	634,40 €	--	634,40 €
	TOTALE	39.516,08 €	5.580,06	45.096,14 €

Oltre spese in prededuzione determinate per conto ed OCC e stimate come in allegato, con riserva di definitiva liquidazione giudiziale una volta determinato attivo e passivo

ATTIVO

L'attivo a disposizione della procedura:

REDDITO della LITTERIO MARTINA: euro 1.300,00 mensili nette

REDDITO della LITTERIO CARLA: euro 1.200,00 mensili nette

BENI IMMOBILI per valore stimato di euro 55.000,00 circa (quota complessiva di 2/6)

DURATA

Le ricorrenti hanno indicato il termine di apprensione delle quote di stipendio in 36 mesi fatti salvi termini maggiori per la liquidazione del compendio

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di **Martina Litterio** (C.F. LTTMTN85P66E435X) nata a LANCIANO (CH) in data 26/09/1985 e **Carla Litterio** (C.F. LTTTCRL73L54E435V) nata a LANCIANO (CH) in data 14/07/1973 in proprio e quale legale rappresentante della società, entrambe residenti in Lanciano via Santo Spirito n.16, anche nella qualità di socie illimitatamente responsabili della "**SORELLE LITTERIO S.n.c.**" (P.I. 02529270692):

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;



NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. MARCO CENTURIONE (C.F. CNTMRC79A08E435Z) MARCO.CENTURIONE@POSTECERT.IT in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **novanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricompresi nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;



d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che il presente provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, venga posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2 CCI
che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 02/10/2025

Il Presidente

dott. Angela Di Girolamo

Il Giudice rel.

dott.ssa Chiara D'Alfonso

